

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI CANI OSPITI DI CANILI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI NARNI.

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 29 dicembre 2001)

(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 18 marzo 2014)

ART. 1 - FINALITA'

1. la finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi da parte di privati, ritrovati e catturati sul territorio comunale di Narni, allo scopo di diminuire il sovraffollamento nelle strutture, migliorare il benessere degli animali, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

ART. 2 - DOMANDA DI AFFIDAMENTO

1. i soggetti residenti e non residenti nel Comune di Narni disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Narni con la quale ne richiedono l'affidamento.

ART. 3 - ADOZIONE

1. l'affido verrà disposto nel seguente modo:
 - a) in forma temporanea, nel caso in cui non siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento, in questo caso gli affidatari si impegnano a restituire l'animale ai proprietari che ne facessero richiesta scritta entro i suddetti termini.
 - b) in forma definitiva, qualora il proprietario non abbia reclamato l'animale entro sessanta giorni dall'accalappiamento.
2. in ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi redatta secondo il modello allegato, che dovrà essere trasmesso alla ASL a cura degli uffici competenti. All'atto dell'affidamento verrà consegnato all'affidatario del cane il regolamento concernente le norme per l'adozione dell'animale e la scheda di affido da sottoscrivere e riconsegnare all'ufficio Servizi Sociali.

ART. 4 - REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO

1. I cani randagi e catturati nel Comune di Narni e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere affidati definitivamente al soggetto aspirante affidatario alle seguenti condizioni:
 - a) compimento del diciottesimo anno di età.
 - b) assenza a carico del richiedente, di condanne penali per maltrattamento di animali.
 - c) consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.
 - d) non potranno essere affidati definitivamente cani di età inferiore a sessanta giorni.
 - e) non potranno essere affidati definitivamente più di due cani per nucleo familiare o singolo.

ART. 6 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI ANIMALI

1. l’affidamento di un cane ricoverato nella struttura convenzionata dovrà sempre avvenire congiuntamente al personale dell’associazione Enpa di Narni, convenzionata con il Comune di Narni, che valuterà e consiglierà la scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell’aspirante all’adozione.
2. il responsabile della struttura convenzionata dovrà trasmettere all’ufficio comunale competente, individuato nell’Ufficio Servizi Sociali la documentazione (scheda di affido cani randagi) relativa al cittadino a cui è stato consegnato il cane affidato, che dovrà essere necessariamente un cane a carico del Comune di Narni e microcippato.

ART. 7 - MANTENIMENTO DELL’ANIMALE

1. l’affidatario si impegna a mantenere l’animale affidato in buone condizioni presso la propria residenza o domicilio, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie.
2. si impegna a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale e al Comune di Narni - Ufficio Servizi Sociali.
3. si impegna altresì a dichiarare agli stessi servizi lo smarrimento o il decesso dell’animale o a mostrare l’animale affidato al personale all’uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti di servizio veterinario della ASL competente ovvero dal Comune di Narni in collaborazione con l’Enpa di Narni.

ART. 8 - ADOZIONE A DISTANZA

1. può essere fatta richiesta di adozione a distanza sia da singole persone o da gruppi di persone (es, scuole, associazioni, ecc..) presentando l’apposito modulo compilato e firmato e il bollettino di versamento presso l’ufficio Servizi Sociali.
2. all’adottante a distanza verrà rilasciato un attestato di adozione con indicati il nome e la foto del cane.
3. chi adotta un cane a distanza può, previo accordo con il responsabile del canile, prelevarlo per una breve passeggiata, per mezza giornata o anche un giorno a settimana, prelevandolo la mattina e riconsegnarlo la sera.
4. il cane in adozione a distanza può essere dato in affido definitivo a persone diverse dall’adottante a distanza.

ART. 9 - MODALITA’ DI VERSAMENTO

1. L’adozione a distanza avviene mediante il versamento mensile di una somma in denaro a scelta dell’adottante, dai quindici euro in su, versamento che può essere sospeso in qualsiasi momento. Il pagamento verrà effettuato tramite bollettino postale sul conto corrente postale n. ----- oppure tramite bonifico bancario al codice IBAN intestato al Comune di Narni con la seguente causale (canile – adozione a distanza) e indicazione del nome del cane scelto. qualora l’adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro, l’adozione verrà annullata e il cane tornerà a carico del Comune.

ART. 10 - CONTRIBUTO ECONOMICO IN BUONI ACQUISTO

1. ai soggetti a cui sarà affidato in forma definitiva un cane, potrà essere erogato, a seguito di formale istanza, un contributo economico in buoni acquisto *una tantum* omnicomprensivo per la cura del cane, pari a € 200,00.
2. ~~Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti per l'affidamento definitivo di cui agli artt. 4 e 7 del presente regolamento ed in caso di accoglimento della domanda, si provvederà all'erogazione del contributo per l'acquisto di pasti per l'animale, nel seguente modo in buoni acquisto alla consegna. Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti per l'affidamento definitivo di cui ai precedenti artt. 4 e 7. Se la domanda viene accolta si provvederà all'erogazione del contributo dietro presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute per il benessere dell'animale.~~
3. i buoni acquisto succitati, verranno erogati solo dopo che l'ufficio Servizi Sociali in collaborazione con il personale o l'associazione Enpa all'uopo incaricata, avranno accertato le buone condizioni dell'animale.
4. Ogni modifica al contributo sarà di competenza della Giunta Comunale in base alle necessità del bilancio;

ART. 11 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Narni riconosce all'associazione convenzionata con il Comune di Narni, un contributo economico di € 100.00 per ogni cane randagio ricoverato nel canile convenzionato, canile sanitario, o direttamente attraverso la stessa associazione e comunque a carico del Comune di Narni, che faranno adottare da terzi, mettendo a disposizione le proprie strutture, mezzi e risorse.
2. Ogni modifica al contributo sarà di competenza della Giunta Comunale in base alle necessità del bilancio.